Comune di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA E APPARATI PER LE REGISTRAZIONI E RIPRODUZIONI DELLE IMMAGINI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 30 giugno 2021

INDICE

ART. 1 – PREMESSA

ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 3 – DEFINIZIONI

ART. 4 – FINALITA' ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA

ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

ART. 6 – INFORMATIVA

ART. 7 – VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

ART. 8 – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 9 – INCARICATI DEL TRATTAMENTO

ART. 10 – MODALITA' DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 11 – BODY CAM E DASH CAM.

ART. 12 – TELECAMERE MOBILI E RIPOSIZIONABILI " FOTOTRAPPOLE", DRONI

ART. 13 – SICUREZZA DEI DATI

ART. 14 – ACCESSO AI DATI

ART. 15 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

ART. 16 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 17 – MEZZI DI RICORSO: TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE

ART. 18 – PROCEDURA SANZIONATORIA E RICORSO

ART. 19 – DIRITTO DI RISARCIMENTO RESPONSABILITA', DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 20 – PUUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 21 – NORME ABROGATE

ART. 1 – PREMESSA

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La video sorveglianza dà luogo pertanto al trattamento dei dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta alle riprese. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Vedano al Lambro nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Ai fini del presente regolamento sono attivabili oltre ad impianti di video sorveglianza fissi, anche impianti di foto sorveglianza e video sorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Vedano al Lambro oppure montati su veicoli di servizio (dash cam) o indossati dal personale (body cam) o utilizzati per le finalità indicate all'articolo 4 del presente regolamento.
Per specifiche finalità concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori della Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa (body cam) o da installare sui veicoli dash cam per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui nonché per attività di Polizia Giudiziaria.

ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di video sorveglianza cittadina, attivato nel territorio del comune di Vedano al Lambro.
Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal :

- Regolamento UE generale sulla protezione dei dati 2016/79 (di seguito RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46 CE;
- Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- DPR n° 15 del 15/01/2018 recante – regolamento attuativo secondo l'articolo 57 del decreto legislativo del 30/06/2003, n° 196 recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuati per le finalità di polizia da organi uffici e comandi di polizia;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o in materia di video sorveglianza dell'8 aprile 2010 (GU n° 186 del 09/08/2008);
- Legge n° 38/2009 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori.

La videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 RGDP e in particolare:

- **principio di liceità** – il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento in ossequio al disposto dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera E del RGPD: la videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **Principio di necessità** – in applicazione dei principi di pertinenza adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'articolo 5, par 1 lett. E, RGDP, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono

configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati già in origine in modo da poter impiegare solo i dati anonimi con riprese di insieme e il software utilizzato deve essere preventivamente impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- **Principio di proporzionalità –** la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando alter misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte degli addetti al controllo, sistemi di allarme, misure di protezione e abilitazione degli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
  Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessati indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- **Principio di finalità -** Ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1, lett b, RGDP i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicitate e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità: è' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *" bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e sociale e la coesione sociale "*.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Al fine del presente regolamento s'intende:

- per **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione un identificativo on-line, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni compite con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione, o la distruzione.
- Per **banca dati**: il complesso organizzato di dati personali formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese.

- Per **profilazione**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
- Per **pseudonimizzazione**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizioni che tali condizioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
- Per **titolare del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio, o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri determinala finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- Per **persona responsabile del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personale per conto del titolare del trattamento.
- Per **incaricato del trattamento**: la persona fisica che abbia accesso ai dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento.
- Per **terzo**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, e le persone autorizzate tratta mento ai dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
- Per **violazione dei dati personali**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- Per **comunicazione**: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- Per **diffusione**: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- Per **dato anonimo**: il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

ART. 4 – FINALITA' ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:

- D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, TUEL;
- D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616;
- D.lgs. 31 marzo 1998 n° 112;
- Legge 7 marzo 1986 n° 65, ordinamento della Polizia Locale;
- Legge 24 luglio 2008 n° 125 misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009 n° 38 sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale;
- D.M.I. 05 agosto 2008, incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Circolari del Min. Interno, n° 558/A421.2/70/456 del 08 febbraio 2005; 558/A421.2/70/195860 del 06 agosto 2010; n° 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02 marzo 2012.

Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Macherio/Sovico è specificamente rivolto a garantire la sicurezza urbana che l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 05 agosto del 2008 testualmente definisce come *" il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce infatti per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'amministrazione è finalizzato a:

- incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori.
- Prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato. Le informazioni potranno essere condivise con alter forze di polizia competenti a procedere nei casi di commissioni di reati.
- Tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento.
- Controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico.
- Monitoraggio del traffico.
- Attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
- Acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali.
- Controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuto su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegati come discariche di materiali e di sostanze pericolose.
- Monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile o si rilevi inefficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternative.

- Verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di video sorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n° 300 del 20-05-1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale di alter amministrazione pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di video sorveglianza non possono altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati per finalità di promozione turistica.

L'attività di video sorveglianza deve essere raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti della Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle

proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione , nelle zone più appartate, nei siti d'interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
L'uso dei dati personali nell'ambito definito del presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico o comunque commesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti di video sorveglianza per cui fa da riferimento il presente regolamento sono impianti di video sorveglianza fissi per la lettura di contesto ampio su aree, giardini parchi, piazze, strade e altri luoghi pubblici, telecamere mobili a registrazione di rimando alla Centrale di Polizia Locale, fototrappole, body-cam, droni.
Presso la sede del Comando di Polizia Locale sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle apparecchiature presenti sul territorio per la relativa registrazione.
Le caratteristiche degli impianti sono descritte in apposito fascicolo conservato agli atti dell'ufficio.
I dati sono accessibili dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria in forza al Comando di Polizia Locale di Vedano al Lambro autorizzati ad accedere al sistema di video sorveglianza sia hardware che software.
In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'articolo 2 del presente regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettono d'identificare l'interessato solo in caso di necessità.

ART. 6 – INFORMATIVA

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es, concerti, manifestazioni sportive, ecc.). L'ente, in particolare, si obbliga ad affliggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area video sorvegliata – la registrazione è effettuata dal comando di Polizia Locale per fini di controllo del territorio – art. 13 regolamento UE 2016/79 Reg. Gen protezione dati.
La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione delle telecamere, anche nelle sue vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. La stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione d'illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
L'ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di video

sorveglianza dell'eventuale implementamento del medesimo e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa.

ART. 7 – VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Par. 3 lett. c) RGDP, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
In questa fase di prima attuazione della normativa europea, L'Ente in conformità al disposto di cui all'articolo 35 par. 4 e 5 RGDP al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla valutazione d'impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto.

ART. 8 – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
Il responsabile del Settore di Polizia Locale è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza, all'infuori di quelli direttamente gestiti e trattati in maniera autonoma da altre forze di polizia.
E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato.
Il responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente regolamento.
Il responsabile procede al trattamento dei dati attenendo alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza dalle disposizioni normative e regolamentari.
Le competenze proprie del responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il titolare provvede alla sua designazione, in particolare:
- il responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti gli incaricati del trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 RGPD; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei fatti.
- il responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 6.
- Il responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGDP e in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.
- Il responsabile del trattamento assicura che i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

- Il responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto del contesto, delle finalità del trattamento e in particolare modo del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD.
- Il responsabile del trattamento assiste il titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD.
-Il responsabile del trattamento assiste il titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32 del RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'ente.
- Il responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso d'incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'ente.
- Il responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- Il responsabile del trattamento assiste il titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD.
- Il responsabile del trattamento assiste il titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'Art. 35 RGDP e del precedente art. 7 del presente regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD.
- Il responsabile del trattamento affianca il titolare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1del RGPD nell'istituzione e aggiornamento del registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta anche in formato elettronico.
- Il responsabile del trattamento garantisce che il responsabile della Protezione dei dati designato dal titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti.
- Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni realizzate dal titolare o da altro soggetto incaricato.
- Il responsabile del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- Il responsabile del trattamento assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute in relazione a tale trattamento solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.
- Il responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'ente, previo consulto del responsabile della protezione dei dati necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- Il responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

- Il responsabile interno del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto, ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

ART. 9 – INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulti indispensabile per gli scopi perseguiti della visione delle registrazioni.
L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.
In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamenti
In particolare gli incaricati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche utilizzare sempre le credenziali di accesso mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la password inserita. Conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi.
- Mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali.
- Custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- Evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa dal responsabile del trattamento dei dati.
- Mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni.
- Conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente.
- Fornire al responsabile del trattamento dei dati ed al responsabile della protezione dati a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta al fine di consentire un'efficacia attività di controllo.

Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del titolare o del responsabile.
L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli interessati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente regolamento come eventualmente modificato o integrato.
All'accesso alla sala di controllo possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dall'ente di appartenenza e per scopi connessi al presente regolamento nonché il personale addetto a manutenzione d'impianti presenti nella sala di controllo.
Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare l'assunzione o il rilevamento di dati da parte di responsabile addetto alle manutenzioni.

ART. 10 – MODALITA' DELLA RACCOLTA E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) e anche all'interno dei locali di proprietà dell'Amministrazione.
L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando quando strettamente indispensabili immagini dettagliate ingrandite o dettagli non rilevanti.
I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di registrazione e visione ubicata nell'ufficio Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.
Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali.
I dati personali oggetto di trattamento sono:
- registrati e raccolti per le finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi.
- Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità da perseguire.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo a 24 ore successive alla registrazione, fate salve speciali esigenze per un ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o attività di polizia giudiziaria.
Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata per la conservazione dei dati è limitato a 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche e motivate esigenze per ulteriore conservazione.
In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre al Garante per la protezione dei dati personali che a seguito di verifica preliminare potrà rilasciare parere favorevole.
Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato all'integrale cancellazione e/o sovrapposizione dei dati registrati con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati e le immagini.

ART. 11 – "BODY CAM E DASH CAM"

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle "body cam" ossia sistemi di ripresa indossabili o delle dash cam, ovvero di telecamere installate a bordo dei veicoli di servizio.
Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità o nel caso d'insorgenza delle situazioni di seguito descritte.
Tali sistemi potranno essere attivati dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza da altro ufficiale di turno. Il sistema può essere attivato anche dal singolo operatore in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere un'assoluta tempestività d'iniziativa. A titolo esemplificativo si ipotizzano attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare accertamenti di rilievo di sinistri in genere, oppure comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali.
L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione; tale registrazione deve emergere nel contenuto delle immagini o delle riprese registrate. Al termine del servizio gli operatori consegneranno con atto scritto indirizzato al Responsabile del Settore o al delegato di cui

all'art. 9 tutta la documentazione video realizzata. Il Responsabile o la persona delegata provvederà a riversare le immagini su supporto CD o apposito file del server all'uopo predisposto. Nelle more temporali della consegna al Responsabile o alla persona da questi delegate, gli operatori interessati provvederanno a custodire la documentazione in parola all'interno del comando, in luogo non accessibile a terzi.
Le operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuati dai soggetti a ciò specificatamente autorizzati, devono essere tracciate tramite la predisposizione di apposito registro di carico e scarico della strumentazione in parola
Quanto evidenziato costituisce disciplinare tecnico interno per gli operatori di Polizia Locale.
Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice della Strada ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti la finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.
In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento nonché quanto disposto dalla vigente normativa.
Le apparecchiature sopra descritte non possono essere oggetto di locazione o prestito a titolo gratuito a terzi verso soggetti privati e soggetti appartenenti ad altre Amministrazione Pubbliche. In questo ultimo caso (prestito gratuito o locazione ad altre amministrazioni pubbliche) il Responsabile della Polizia Locale ha facoltà di deroga nel rispetto della disciplina degli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

ART. 12 – TELECAMERE MOBILI E RIPOSIZIONABILI "FOTOTRAPPOLE", DRONI

- Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili anche del tipo "foto trappole".
Gli apparati di video sorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, quest'ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie d'indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità d'indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono il titolare dall'obbligo d'informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata segnaletica informativa.
Il posizionamento delle fototrappole, la durata della loro permanenza in luogo, sarà preventivamente riportato in un registro elettronico con l'eventuale condivisione con le altre forze dell'ordine.
In ogni caso le modalità d'impiego, trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato nel presente regolamento, nonché quanto disposto alla vigente normativa.
- Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di apparecchiature di tipologia a volo controllato con pilota a terra "Droni" per fini istituzionali. Per la disciplina di tale ambito di ripresa delle immagini si richiama la normativa specifica in materia. La raccolta dei dati, la conservazione e trattamento delle immagini registrate o rimandate in diretta mediante Droni trova applicazione il presente regolamento. Tale attività può essere completamente delegata ad imprese specializzate nelle riprese con apparecchiature droni. Il responsabile del trattamento dei dati stipulerà apposito contratto e/o locazione della attrezzatura necessaria per le riprese aeree financo incluso se del caso del pilota per cui troveranno applicazione gli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
Le apparecchiature sopra descritte non possono essere oggetto di locazione o prestito a titolo gratuito a terzi verso soggetti privati e soggetti appartenenti ad altre Amministrazione Pubbliche. In questo ultimo caso, prestito gratuito o locazione ad altre amministrazioni pubbliche, il Comandante della Polizia Locale ha facoltà di deroga, nel rispetto della disciplina degli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

ART. 13 – SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10 e sono conservati presso l'ufficio di Polizia Locale dove si trovano le stazioni di controllo e di archiviazione immagini e vi può accedere solo ed esclusivamente il Responsabile e gli incaricati di cui agli art. 8 e 9 del presente regolamento.
La sala di controllo è sistematicamente chiusa ed ubicata presso il Comando della Polizia Locale e non accessibile al pubblico.
I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure in particolare assicurano:
- la riservatezza, l'integrità la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
Ai sensi dell'art. 32 par. 2, RGPD nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presenti dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale a dati personali, conservati o comunque trattati dall'Ente. A questo fine sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentono al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
- in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno unicamente le operazioni di competenza.
- laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità per i soggetti abilitati di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione e di duplicazione.
- per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10 dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione in forma automatica delle registrazioni al rigoroso scadere del termine previsto.
- nel caso d'interventi da esigenze di manutenzione si renderà necessario adottare specifiche cautele, in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini.
- Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo,
- la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless, tecnologie Wi-fi, Wi max, Gprs.
Come già indicato al precedente punto 8 il titolare del trattamento procede a designare con atto scritto il responsabile del trattamento dei dati e quest'ultimo, come già indicato all'art. 9, provvede ad individuare sempre in forma scritta, le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo ad utilizzare gli impianti compreso i casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti a visionare le immagini.

Il titolare ed il responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e più in generale su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

ART. 14 – ACCESSO AI DATI

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
- al titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
- alle forze di Polizia e Forze dell'Ordine, nonché dall'Autorità Giudiziaria;
- alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo, ovvero all'amministratore informatico del sistema comunale preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dati.
- all'interessato del trattamento che abbia presentato istanza motivata e che dimostri di aver un diritto soggettivo da difendere, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 15.
L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti dovrà essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti.
Ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L 241/90 e in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7 L 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del richiedente.

ART. 15 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato in ossequio alle disposizioni di cui agli art. 15 e ss. RGPD su presentazione di apposita istanza ha diritto:
- di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali di dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 21 del RGPD.
L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al responsabile della protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'articolo 38 del par. 4 RGPD (i cui i dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente) ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Responsabile del Settore di Polizia Locale.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato e gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà l'appuntamento per cui l'interessato potrà prendere visioni delle immagini che lo riguardano. Qualora, ai sensi dell'art. 15 paragrafo 3 del RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia di atti personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa in ossequio alla previsione di cui all'art. 15 par. 4 del RGPD.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al primo periodo l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, Enti, associazioni od organismi: l'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai capoversi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 16 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la diretta autorità

È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge da forze di polizia Autorità Giudiziaria, Organismi d'informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi, se non all'autorità Giudiziaria o ai soggetti indicati nel comma precedente.

ART. 17 – MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDCOMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre o segnalazione al Garante , nonché con riferimento ad ogni profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli art. 77 e ss. del RGPD ed alle previsioni che saranno contenute nel decreto Legislativo di prossima emanazione recante " disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE , in attuazione della delega al governo di cui all'art. 13 L 163/2017.

ART. 18 – PROCEDURA SANZIONATORIA E RICORSO

Chiunque danneggia, distrugge o rende inservibili gli apparecchi descritti nel presente Regolamento è sanzionato, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione prevista per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali. Il trasgressore unitamente all'applicazione della sanzione amministrativa e alla sua definizione di oblazione è obbligato a risarcire il danno a titolo di sanzione accessoria provvedendo alla sostituzione ex novo delle apparecchiature danneggiate, distrutte e/o rese inservibili. La sostituzione di apparecchiature danneggiate deve essere autorizzata dal Comandante che valuterà l'idoneità del pezzo e/o materiali che andranno a sostituire gli apparati danneggiati.
Il proprietario di veicolo identificato attraverso i sistemi elettronici e di video sorveglianza, risponde in solido con il trasgressore nella violazione (art. 6, legge 689/81) delle norme violate del presente regolamento Comunale.
In tutte le ipotesi di violazione previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689 salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme dello stesso Regolamento.

1) ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 125 del 24 luglio 2008, ed in considerazione della sanzione edittale in esso stabilita, da € 25,00 a 500,00 viene stabilito che, fino a prossimo aggiornamento a cura dell'organo competente, la sanzione applicabile per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco sia pari a **€ 200,00**.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 bis della legge 125 del 24-07-2008 (legge denominata II° pacchetto sicurezza), la sanzione sopra determinata potrà essere aggiornata con delibera di Giunta Comunale.
2) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 689/81, in tema di ricorso al verbale di contestazione alle norme regolamentari Comunali ed ordinanze sindacali l'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi, ricorsi è il Sindaco.
Il Sindaco, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione **con facoltà di aumentare la medesima fino al 40%** della cifra minima edittale e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese di notificazione all'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidamente. Diversamente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al Comune.

ART. 19 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà pubblicata all'albo Pretorio e potrà essere reperita sul sito del Comune.

ART. 20 – NORME ABROGATE

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina la materia